



CITTÀ DI TARCENTO
Ambito Distrettuale 4.2

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2015 nr. 79

Art. 1
DESCRIZIONE E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche a favore di singoli e di nuclei familiari che non dispongono di redditi sufficienti o adeguati a soddisfare i bisogni fondamentali o ad affrontare particolari situazioni sociali, con lo scopo di garantire la sicurezza sociale dei cittadini e favorirne l'autonomia.
2. A tal fine definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione del nucleo familiare del beneficiario e di eventuali condizioni sociali specifiche rilevate dal Servizio Sociale.
3. Gli interventi di sostegno al reddito, espressamente previsti dal Piano di Zona, possono avere la durata necessaria per realizzare il progetto assistenziale predisposto in favore del richiedente e possono essere erogati esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziare dall'Ente.
4. Per la concessione e quantificazione degli interventi il Servizio Sociale tiene conto delle prestazioni erogate in favore del beneficiario da altri Enti pubblici e privati, in un'ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.
5. Gli interventi economici sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica, sono fornite all'utente le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.

Art. 2
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento i cittadini di cui all'art. 4 della L.R. 6 del 31.03.2006 residenti nel territorio di uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.2 di Tarcento che si trovino in una condizione di disagio socio-economico o di bisogno indifferibile ed urgente.
2. Nell'ambito del Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, gli interventi possono essere estesi anche ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno circoscritti, urgenti e non differibili, non previsti da altri Enti sovraordinati.
3. Laddove individuabile, gli interventi in favore dei beneficiari di cui al comma precedente sono erogati previo assenso espresso del Comune di residenza dell'assistito, nei confronti del quale viene esercitato il diritto di rivalsa per le somme liquidate.

Art. 3
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
 - a. I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
 - b. I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
 - c. Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
 - d. D.S.U.: la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può

richiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente riferito alla condizione economica esistente al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore. Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo le predette modalità mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, fino alla conclusione del progetto personalizzato.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013, la D.S.U. ha validità dal momento di presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo o, comunque, fino alla conclusione del progetto personalizzato.
4. I contributi di cui al presente Regolamento si intendono assegnati al nucleo familiare, per cui per l'erogazione dei benefici ai singoli componenti si tiene comunque conto della valutazione della situazione economica familiare.
5. Nel caso in cui l'Autorità giudiziaria detti prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da portare a termine, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo il beneficiario e l'eventuale rappresentante legale del medesimo.

Art. 4

FORME DI INTERVENTO

1. Le forme di intervento economico sono differenziate nelle categorie di seguito indicate, per la cui concessione sono previste ben definite condizioni familiari ed economiche:
 - a. contributi economici ordinari;
 - b. contributi economici straordinari;
 - c. contributi economici per affidi di minori;
 - d. contributi per spese di ospitalità in servizi residenziali.

Art. 5

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

1. Si definiscono contributi economici ordinari i benefici erogati a favore di singoli o nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore al valore annualmente stabilito dall'Ente, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci.
2. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati in un'unica soluzione o possono avere carattere di continuità per un periodo non superiore a 4 mesi, eventualmente rinnovabili qualora permanga lo stato di bisogno.
3. La misura massima erogabile dei contributi economici ordinari nell'anno solare a ciascun nucleo familiare è determinata dalla differenza tra l'importo stabilito dall'Ente di cui al precedente comma 1 e l'I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario.
4. La concessione del contributo ordinario è subordinata all'elaborazione di un Progetto Personalizzato come meglio precisato all'art. 9, con cui il Servizio Sociale quantifica l'intervento economico e le modalità di erogazione, motivandone l'entità e l'eventuale periodicità.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel Progetto Personalizzato, il Servizio sociale provvede alla sua ridefinizione o alla sua revoca, nonché all'eventuale richiesta di restituzione del contributo già erogato.

Art. 6

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. Per contributo economico straordinario si intende il beneficio erogato con procedimento d'urgenza e con esclusione della continuità, al fine di soddisfare, in particolari circostanze,

necessità che determinano una situazione di emergenza che comporta un onere economico eccezionale per il nucleo familiare, indipendentemente dalla situazione economica.

2. L'importo massimo del contributo straordinario è stabilito annualmente dall'Ente, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci.
3. Sono di norma ammesse a contribuzione straordinaria entro il predetto limite le spese di seguito indicate:
 - a. ripristino di utenze domestiche (acqua, energia elettrica, gas);
 - b. spese di affitto e condominiali;
 - c. contributi per emergenza abitativa;
 - d. spese eccezionali per l'inserimento scolastico o lavorativo;
 - e. spese per l'acquisto di generi alimentari.
4. La concessione del contributo straordinario è subordinata all'elaborazione di un Progetto Personalizzato come meglio precisato all'art. 9, con cui il Servizio Sociale quantifica l'intervento economico e le modalità di erogazione, motivandone l'entità e l'eventuale periodicità.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel Progetto Personalizzato, il Servizio sociale provvede alla sua ridefinizione o alla sua interruzione, nonché all'eventuale richiesta di restituzione del contributo già erogato.

Art. 7

CONTRIBUTI PER AFFIDI DI MINORI

1. I contributi di cui al presente articolo sono destinati ai minori che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. L'Ente, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - a. affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
 - b. affidamento consensuale e giudiziale etero familiare;
 - c. affidamento etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
3. Oltre ai contributi mensili di cui al comma 2, alla famiglia affidataria può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo una tantum a copertura di spese mediche o di spese scolastiche sostenute in favore dell'affidato.
4. La misura massima erogabile dei contributi di cui al presente articolo è annualmente stabilita dall'Ente su proposta dell'Assemblea dei Sindaci, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale.
5. Il contributo per affidi riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

Art. 8

CONTRIBUTI PER SPESE DI OSPITALITÀ IN SERVIZI RESIDENZIALI

1. I benefici di cui al presente articolo sono finalizzati al pagamento delle rette di albergaggio di utenti maggiorenni esposti a particolari fattori di rischio privi di abitazione o privi una rete familiare e sociale adeguata che permetta di attivare un progetto di supporto domiciliare.
2. Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo i cittadini con un I.S.E.E. inferiore al valore stabilito annualmente dall'Ente che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a. destinatari di sfratto immediatamente esecutivo;

- b. destinatari di ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico-abitativa accertata dalle competenti autorità;
 - c. destinatari di altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
 - d. soggetti in condizione di grave disagio sociale attestato dai servizi, per accertata necessità di tutela.
3. L'importo massimo mensilmente erogabile è dato dalla differenza tra il costo della retta e i redditi percepiti dal beneficiario (pensioni, indennità, assegni di mantenimento), opportunamente documentati.
 4. Su proposta del Servizio Sociale, per le ragioni che dovranno essere precisate nel Progetto Personalizzato, al beneficiario potrà essere riconosciuta una quota mensile non superiore al margine minimo di autosufficienza economica stabilito dalla Giunta regionale che non sarà computata nel calcolo dei redditi percepiti di cui al comma precedente.
 5. Pur garantendo la libertà di scelta, a parità di servizio offerto l'individuazione della struttura deve avvenire nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, in modo da limitare la spesa a carico dell'Ente.

Art. 9

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La richiesta di contributo economico dev'essere presentata al Servizio Sociale sul modulo appositamente predisposto, opportunamente sottoscritto dall'interessato o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno).
2. All'istanza dev'essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per chiarire particolari circostanze non accertabili d'ufficio, la natura e l'entità del bisogno.
3. Il Servizio Sociale provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio. Procede a tutte le verifiche e tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni ed elabora la proposta motivata di sostegno economico, ovvero l'eventuale diniego.
4. La proposta di contributo economico è inserita nel Progetto Personalizzato, condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, che deve riportare:
 - a. la descrizione dello stato di bisogno;
 - b. la definizione degli obiettivi e la finalizzazione dell'intervento;
 - c. le risorse sociali e professionali attivate;
 - d. l'eventuale durata dell'intervento e le condizioni per la sua erogazione;
 - e. l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione;
 - f. la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.
5. Il procedimento di concessione può essere concluso d'ufficio qualora il beneficiario, pur necessitando di assistenza economica indifferibile ed urgente, non sia temporaneamente in grado di produrre la documentazione necessaria. Di un tanto dovrà dare dettagliatamente conto l'Assistente sociale nel Piano Personalizzato, che in questo caso dev'essere approvato dalla Commissione tecnica di cui all'art. 10.
6. Qualora i Servizi rilevino il rischio che sia fatto un uso distorto del contributo economico concesso, il mandato di pagamento può essere emesso direttamente in favore di un terzo soggetto creditore o curatore delle risorse dell'assistito. In questo caso non è necessario il consenso espresso del beneficiario e le particolari modalità di pagamento dovranno essere indicate e opportunamente motivate nel Piano Personalizzato.

Art. 10

COMMISSIONE TECNICA

1. In caso di fattispecie concrete non previste dal presente Regolamento ma ad esso riconducibili per analogia o per le quali occorra provvedere in deroga ai criteri indicati, la richiesta di contributo economico dev'essere esaminata dalla Commissione tecnica appositamente costituita presso l'Ufficio di direzione e composta dal Responsabile del Servizio Sociale, da un Coordinatore di Area e dall'Assistente sociale che ha in carico il caso.
2. La Commissione può essere riunita su proposta dell'Assistente sociale a titolo consultivo qualora si presentino situazioni sociali di particolare complessità che richiedano approfondimenti specifici.

Art. 11
CONTROLLI E AZIONI DI RIVALSA

1. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato nella richiesta di concessione, il Servizio Sociale contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Responsabile del Servizio Sociale provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.
3. L'Ente, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti previsti dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, segnalerà la violazione all'Autorità giudiziaria.